

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
STAGIONE AGONISTICA 2016 - 2017



C.T.A. Sezione distaccata

Comunicato Ufficiale n° 1

Affisso all'Albo il 15/11/2016

Arianna Greta IZZO

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società ASD Pallavolo CABIATE

La Commissione Tesseramento Atleti – Sezione distaccata

Preso atto della rinuncia al ricorso da parte dell'atleta ricorrente, a seguito di bonaria composizione della controversia, con documento presentato in data 03/09/2016 e, pertanto, senza che vi sia stata convocazione per l'udienza di discussione del ricorso stesso

P.Q.M.

Dispone l'archiviazione del ricorso e la restituzione delle tasse versate sia dall'atleta ricorrente che dal sodalizio resistente.

Affissione all'albo 15 novembre 2016

F.to La Segretaria

F.to Il Presidente

Mariachiara STABILINI

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società G.S.V Volley VEROLE ASD

La Commissione Tesseramento Atleti – Sezione distaccata

Letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della riunione fissata per la discussione di merito, presenti sia l'atleta rappresentata dall'Avv.to Mara Griffini, che la società resistente, rappresentata dall'Avv.to Paolo Vittorielli,

Osserva

Preso atto dell'accordo raggiunto tra le parti a seguito dell'udienza e della conseguente rinuncia al ricorso da parte dell'atleta come da dichiarazione dalla stessa sottoscritta ed assunta agli atti

P.Q.M.

Dispone l'archiviazione del ricorso e l'incameramento di metà della tassa versata sia dall'atleta che dal sodalizio opponente.

Affissione all'albo 15 novembre 2016

F.to La Segretaria

F.to Il Presidente

Giada BIANCHI

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società S.P.D. PRO VICTORIA Pallavolo S.r.l.

La Commissione Tesseramento Atleti – Sezione distaccata

Letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della riunione fissata per la discussione di merito, presenti sia l'atleta ricorrente, rappresentata dall'Avv.to Massimo Della Rosa, che la società resistente, rappresentata dall'Avv.to Cristiano Novazio,

rileva

- che l'atleta Giada Bianchi, rappresentata nell'esercizio della propria responsabilità genitoriale dalla mamma Signora Ester Franco, metteva in mora la società vincolante con lettera del 03/08/2016 richiedendo lo scioglimento del vincolo per giusta causa adducendo quale motivazione l'inadempimento da parte della società resistente dell'accordo sottoscritto tra la società stessa e la mamma dell'atleta;
- che l'atleta Giada Bianchi in data 31/08/2016 conveniva la società S.P.D. PRO VICTORIA Pallavolo S.r.l. innanzi a questa C.T.A. per ivi sentir dichiarare lo scioglimento coattivo del vincolo per giusta causa adducendo la seguente motivazione:
 - ✓ rispetto dell'accordo stipulato tra il legale rappresentante pro tempore della S.P.D. PRO VICTORIA Pallavolo S.r.l. signor Carlo Rigaldo e la signora Ester Franco, genitore esercente la responsabilità genitoriale dell'atleta ricorrente, in data 24/09/2014 che configura un riconoscimento all'atleta di un diritto di trasferimento a qualsiasi sodalizio di suo gradimento nel momento da lei ritenuto più opportuno. Tale accordo prevede un indennizzo tecnico di € 500,00 per ogni anno trascorso presso la società resistente e una penale di € 50.000,00 in caso di mancato adempimento degli impegni contenuti nell'accordo stesso da parte della società resistente;

- che si costituiva il sodalizio resistendo alla richiesta di svincolo adducendo:
 - ✓ l'inammissibilità della domanda di scioglimento del vincolo per giusta causa dovuta alla partecipazione dell'atleta, durante la stagione agonistica 2015/2016 alla rappresentativa Regionale della Lombardia che ha partecipato al Trofeo delle Regioni;
 - ✓ il tentativo da parte dell'atleta di eludere la normativa sul vincolo sportivo attraverso la conclusione di un accordo con persona non avente potere di rappresentare la società vincolante né delega a stipulare accordi, non essendo la firma del documento attribuibile alla persona citata quale sottoscrittrice dello stesso.

osserva

- di aver tentato con determinazione di far addivenire le parti ad una composizione in via amichevole della vertenza, lasciando anche un congruo periodo di tempo dopo l'udienza affinché le stesse avessero modo di trovare un accordo, senza che tutto questo sortisse effetto alcuno;
- che l'art. 35, c. 2, del R.A.T. afferma che: "Lo scioglimento del vincolo per giusta causa non è ammissibile per gli atleti che, nella stagione sportiva al cui termine si richiede, abbiano fatto parte di rappresentative nazionali, regionali e provinciali, a meno che l'associato vincolante abbia ceduto il titolo sportivo o abbia rinunciato all'iscrizione ad un campionato";
- che i soli casi di scioglimento del vincolo sono contenuti negli artt. 34 e 35 del R.A.T., e più precisamente per la fattispecie invocata dalla ricorrente, quella della giusta causa, nell'art. 35 del Regolamento stesso;
- che nessuna menzione è fatta nei citati articoli, né tantomeno nell'art. 35 del R.A.T., circa il riconoscimento di accordi stipulati tra le parti avente ad oggetto le prestazioni agonistiche degli atleti ;
- che codesta Commissione, nella sua qualità di organismo federale tenuto a far rispettare i regolamenti del solo diritto sportivo, non può porre a base della propria decisione un accordo che limiti la validità del vincolo sportivo così come regolamentato dagli artt. 30 ss. del R.A.T. e, inoltre, non si ritiene organo

competente all'interpretazione e applicazione delle norme del diritto civile che spettano alla giustizia ordinaria;

ritiene

che, anche in relazione agli elementi emersi durante la fase dibattimentale, il ricorso non proponga fattispecie previste dall'art. 35 del R.A.T a sostegno dello scioglimento del vincolo per giusta causa e, inoltre, che si configuri in maniera inequivoca la situazione prevista dal comma 2 del succitato articolo

P.Q.M.

dichiara l'inammissibilità del ricorso e dispone l'incameramento della tassa ricorso versata dalla ricorrente e la restituzione di quella versata dalla società resistente.

Affissione all'albo 15 novembre 2016

F.to La Segretaria

F.to Il Presidente